



IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, del 13 aprile 2012 n. 87;

Visto l'art. 9 comma 7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che prevede che le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con D.R. n. 174 del 29 maggio 2008 e successivamente adeguato (L. 240/2010) con D.R. n. 296 del 15 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 48 comma 5 del citato Regolamento che prevede che, nel periodo di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi universitari;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi 254 e 259, che prevede l'adozione da parte di ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, del regolamento in materia di contribuzione studentesca che stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla stessa normativa e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale (COA), per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale;

Visto il *Regolamento di Ateneo in materia di Contribuzione Studentesca Anno Accademico 2024/2025*, adottato con Decreto Rettorale n. 173 del 13/06/2024, e, in particolare l'art. 3 comma 4 lettera f) che sono totalmente esonerate dal COA con riferimento a un solo anno accademico, le studentesse che ricadono nella condizione di sospensione della carriera per gravidanza per la cui ricongiunzione sono tenute al solo pagamento di un diritto fisso di 250,00 euro a condizione che nell'anno accademico di interruzione degli studi non abbiano effettuato alcun atto di carriera;

Visto il Manifesto degli Studi a.a. 2025/2026, art. 5.3 par. 5.3.4, lett. f) che conferma l'esonero totale dal COA con riferimento a un solo anno accademico, per le studentesse che ricadono nella sospensione della carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio;

Vista l'istanza della studentessa (**matr. 206065**) del 24/10/2025 prot. n°39430, regolarmente iscritta per l'a.a. 2024/2025 al primo anno in Scienze della formazione primaria (LM- 85 bis) con la quale chiede la sospensione temporanea della carriera per gravidanza, di cui allega relativa certificazione;

Ritenuto di accogliere la predetta istanza;

DECRETA

Per l'a.a. 2025-2026 è sospesa, per gravidanza, la carriera della studentessa (**matr. 206065**) , iscritta per l'a.a. 2024/2025 al 1° anno in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis), con conseguente esonero totale dal pagamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale.

In fase di iscrizione all'a.a. 2025-2026 è dovuto, per la ricongiunzione della carriera, il solo pagamento di un diritto fisso di 250,00 euro a condizione che nell'anno accademico di interruzione degli studi non risulti effettuato alcun atto di carriera.

Responsabile Settore Segreteria Studenti
di Giurisprudenza, Economia, Scienze Umane e Ingegneria
Anna Marra

Responsabile Area Servizi agli Studenti
Dott.ssa Antonietta Quartuccio

Il Direttore Generale
Ing. Pietro Foti

IL RETTORE
Prof. Giuseppe Zimbalatti